

Temi commentati da Scuola 7

Settembre 2021

Sommario

Settimana del 30 agosto 2021:

Si ritorna a scuola

1. *Tutto pronto per la ripartenza? Un rientro a scuola che si prospetta complesso e difficoltoso (Domenico CICCONE)*
2. *L'avvio del nuovo anno. Tra rischi, perplessità e domande ancora senza risposte (Paola SERAFIN)*
3. *Scuola e Green Pass. Storia di solitudine e abbandono (Fulvio RUBINO)*
4. *Concorsi pubblici e DSA. Un passo avanti sulla strada della garanzia delle tutele (Rosa STORNAIUOLO)*

Settimana del 6 settembre 2021:

In classe con tanti nuovi insegnanti: adempimenti e sicurezza

1. *Reclutamento del personale. La sfida della scuola che riparte (R. CALIENNO)*
2. *Docenti neoimmessi. Tra formazione e adempimenti (F. RUBINO)*
3. *Scuole sicure per una didattica in presenza. Indicazioni strategiche per la prevenzione e il controllo (D. TROVATO)*
4. *Ricomincia l'anno scolastico. È tempo di definizione del GLO per l'inclusione (R. STORNAIUOLO)*

Settimana del 30 agosto 2021:
Si ritorna a scuola

1. Tutto pronto per la ripartenza? Un rientro a scuola che si prospetta complesso e difficoltoso

Domenico CICCONE - 30/08/2021

Soltanto qualche mese fa, tutti avrebbero previsto più facile e leggero il rientro a scuola nell'anno scolastico 2021-2022. Con il vaccino somministrato alla maggioranza del personale scolastico ed agli adulti conviventi degli alunni, sembrava naturale avviarsi verso una ripresa delle lezioni serena e senza eccessivi intoppi.

Qualcosa ha sconvolto i piani e chi crede di aver individuato questo elemento di disturbo nella variante "Delta" del COVID-19, non si è reso conto che le vere cause delle difficoltà sono di natura complessa, ancora più di quanto fosse un anno fa, al punto che, secondo la consolidata tradizione che sottrae al diavolo l'onere di "fare i coperchi", molti sembrano proprio affaccendati nella loro produzione.

Vaccino, banchi monoposti, dispositivi di protezione... e allora

Abbiamo il vaccino, disponibile anche per gli ultra dodicenni, i banchi monoposto, i presidi e i dispositivi di protezione sono disponibili ad libitum, abbiamo sedimentato modelli di comportamento e di gestione delle situazioni a possibile rischio di contagio. Tuttavia le scuole sembrano incamminate verso un caos da ripresa che appare piuttosto preoccupante. Uno dei motivi di tale preoccupazione deriva dall'ulteriore quantità di documenti che hanno, a vario titolo, contribuito solo superficialmente, quasi mai in maniera esauriente, a chiarire le situazioni in essere per riprendere il servizio scolastico a settembre.

Alla già corposa produzione documentale interministeriale si sono aggiunti altri provvedimenti che non sempre hanno chiarito i dubbi e le incertezze che ogni mattina assillano la maggioranza dei dirigenti scolastici e degli operatori della scuola impegnati ad assicurare le condizioni di sicurezza nella scuola.

Un verbale del CTS, per cominciare.

Il verbale n. 34 del CTS datato 12 luglio 2021, diramato ufficialmente alle scuole, con la nota del Capo Dipartimento Istruzione del 22 luglio 2021 n. 1107, ha posto in evidenza una serie di indicazioni che sono state ufficialmente fornite al Ministero dell'Istruzione sulla base di precisi quesiti posti all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico.

I nove punti della nota sintetizzano le decisioni del CTS e le contestualizzano.

1. Anno scolastico 2021/2022 – La priorità è la didattica in presenza;
2. L'obiettivo è estendere la copertura vaccinale nelle scuole;
3. Per la sicurezza: distanziamento (laddove possibile) e dispositivi di protezione personale;
4. Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti;
5. Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole;
6. A scuola non sono necessari tracciamento e screening[1];
7. Risorse destinate alle scuole per l'emergenza Covid;
8. Presidiare la situazione organizzando l'anno scolastico;
9. Il metodo: "cucire per ciascuna scuola un abito su misura".

Il Piano scuola 2021-2022 per la pianificazione complessiva

Il Piano può essere considerato il documento iniziale dal quale sono poi scaturiti provvedimenti di natura tecnica e normativa utili per realizzare le azioni, con i relativi obiettivi di tale pianificazione:

- Il ritorno alla didattica in presenza sulla base del suo essenziale valore formativo;
- La vaccinazione intesa come misura fondamentale di prevenzione;
- Le misure di contenimento del contagio (distanziamento, mascherine e igiene delle mani) nonché protocolli di sanificazione straordinaria in caso di casi confermati di positività;

- Screening e gestione dei casi positivi possibili/probabili/confermati;
- Somministrazione dei pasti;
- Cura degli ambienti;
- Educazione fisica e palestre;
- Referente Covid;
- Potenziamento organico docenti ed ATA;
- Interventi di adattamento spazi, affitti e noleggi;
- Governance territoriale e trasporti;
- Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR;
- Piano Estate per avvio del nuovo anno scolastico 2021-22.

Quali azioni presidiare

Il Piano scuola ha rivisto, riproponendo quasi integralmente i provvedimenti suggeriti, le azioni in continuità con l'anno scolastico precedente che si possono schematizzare e riassumere ricorrendo ad una disamina dell'indice del documento:

- Valorizzare la flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali;
- Disabilità e inclusione scolastica;
- La formazione del personale scolastico;
- Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia;
- Linee metodologiche per l'infanzia;
- Le misure di prevenzione e sicurezza;
- Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado;
- Indicazioni per le attività nei laboratori;
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);
- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare;
- Sezioni carcerarie;
- Attività convittuale e semiconvittuale;
- Attività degli ITS;
- Partecipazione studentesca;
- Viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Questo significa che molte scuole, in pratica, dovranno riproporre integralmente, oppure aggiornare in maniera non troppo impegnativa, quanto definito nei protocolli dello scorso anno scolastico. La questione, pur apparentemente rassicurante, non tranquillizza affatto chi conosce le variegate posizioni e i multiformi atteggiamenti dell'utenza e del personale della scuola.

Una parte dei docenti e del personale, per sé stessi, nonché una corposa fetta dei genitori per i propri figli, non si è adeguata di buon grado e non si adeguerà alle raccomandazioni delle autorità sanitarie che tendono a promuovere la vaccinazione come primaria modalità di contrasto all'epidemia.

Pochissimi dirigenti scolastici, in rappresentanza delle proprie comunità educanti, si sentono pronti e preparati per l'avvio delle attività scolastiche 2021-2022. Il senso di inadeguatezza è molto più diffuso di quanto si possa pensare.

Il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021

Digerito, con non poca difficoltà, il Piano scuola 2021-2022, le scuole italiane hanno trovato un altro impegnativo compito assegnato dal Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021. Quest'ultimo è stato a sua volta accompagnato da un'altra nota tecnica del Dipartimento Istruzione (n. 1237 del 13 agosto 2021) tesa a indicare alle scuole che *"I due richiamati documenti – e gli allegati tecnici cui rimandano – costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività educative e scolastiche, "in presenza e in sicurezza", dell'ormai davvero prossimo anno scolastico 2021/2022"*.

Anche questo documento tecnico svolge in punti le disposizioni del decreto Legge 111/2021 che, in attesa della sua conversione in legge, regolerà puntualmente le operazioni di

inizio anno scolastico. Il decreto legge contiene disposizioni rivolte all'intero sistema di istruzione e formazione ed è esteso ai servizi educativi 0-3 anni.

La scuola, soltanto in presenza

Viene ribadito l'obbligo dell'attività educativa e scolastica "in presenza" prevedendo poche eccezioni, legate a singole scuole o territori. Pertanto, le attività scolastiche non potranno sfuggire alla modalità in presenza che anche al verificarsi delle circostanze eccezionali e tali da dover imporre provvedimenti di emergenza con periodi temporanei di DDI, non potranno superare il tempo strettamente necessario.

Come si vede, in pochissime situazioni le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.

Le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Sono confermate le misure di sicurezza definite e reiterate dal CTS e contenute nel Piano scuola 2021-2022 tra cui:

- l'obbligo delle mascherine a partire dai sei anni di età (a. Se frequentano ancora la scuola dell'infanzia anche i bambini di 6 anni possono rimanere senza mascherina; b. se frequentano la scuola primaria e non hanno ancora compiuto i sei anni devono indossare la mascherina);
- rispetto della distanza interpersonale (un metro, tra le rime buccali), in presenza di condizioni strutturali che lo consentano (la conferma di misure di sicurezza impone l'uso di mascherine laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza);
- Divieto di accesso a scuola con temperatura superiore a 37,5 o in caso di sintomatologia respiratoria. Nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: "All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

La "certificazione verde COVID-19"

Il decreto Legge 111/2021 dal 1° settembre al 31 dicembre introduce l'obbligo del Green Pass per il personale della scuola. La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Sono fatte salve e regolamentate le situazioni di esenzione dalla certificazione verde, così come Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato, la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19"

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma inter istituzionale e sono previste sanzioni per chi si rifiuta di adempiere all'obbligo di esibizione e tali sanzioni amministrative incideranno sul rapporto di lavoro. Più avanti saranno chiarite le scottanti questioni sulla gestione dei dati e delle informazioni del Green Pass.

Conseguenze del mancato possesso della "certificazione verde COVID-19"

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola.

Il mancato possesso della certificazione verde è considerato "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Oltre alla sospensione del rapporto di lavoro ed alla sanzione amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, per le assenze fra il primo e il quarto giorno non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

La decorrenza del conseguente contratto di supplenza per sostituire il personale sprovvisto di Green Pass deve avere luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assenza ingiustificata. Circa la durata dei contratti di supplenza, essa deve essere condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Peccato che nessuno abbia ricordato il disposto dell'art. 41 del CCNL vigente che ha introdotto l'obbligo di indicare la data di scadenza nei contratti di supplenza del personale della scuola. Un'altra tegola in testa ai dirigenti scolastici.

Stanziamenti per l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021/2022

Molto cospicui appaiono gli stanziamenti per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico. In base all'art. 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati 422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri: numero di studenti nella regione, numerosità delle classi, indicatore di fragilità INVALSI.

Sono stati stanziati 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici...) a tempo determinato, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica;

Altri 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, a vantaggio di istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato. Inoltre:

- ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati, in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all'acquisto di beni e servizi strumentali all'avvio ed alla gestione dell'a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza.
- 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l'ampliamento e adeguamento di aule didattiche.

La "ripresa" di comunità scolastiche competenti

È la "comunità scolastica competente" in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza. L'occasione per far passare nuovi e accattivanti modelli di comunità che, per la scuola attenta al miglioramento della qualità della vita, si definiscono "competenti".

Una comunità così fondata è quella che deve essere perseguita, a parere della nota a firma del Capo Dipartimento Stefano Versari.

La circolare sulle esenzioni dalla vaccinazione del Ministero della salute

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 può essere rilasciata solo nel caso in cui la vaccinazione debba essere posticipata, o addirittura sconsigliata, in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e tali da controindicare la somministrazione in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 devono mantenere particolare rigore sulle misure di prevenzione:

- utilizzare la mascherina;
- distanziarsi dalle persone non conviventi;
- curare costantemente l'igiene delle mani;
- evitare assembramenti in particolare in locali chiusi;
- rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto;
- invitare alla vaccinazione conviventi e contatti.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente da:

- a. Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- b. Medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, nel caso di rilascio della certificazione ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino Reithera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione dello stesso;
- c. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali.

Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisione per future verifiche e monitoraggio[2].

Il certificato viene rilasciato con validità fino al 30 settembre 2021.

Una sorta di "gioco della spazzola"

Proprio a ridosso del Ferragosto la cui "profana sacralità" sembra sfuggire puntualmente nelle stanze di Viale Trastevere, è stato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali un nuovo protocollo di intesa.

Il documento è indispensabile, data la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale della scuola. Tuttavia anche in questa occasione, in molti hanno interpretato lo svolgimento e gli esiti della trattativa come una sorta di "gioco della spazzola", quello in cui c'è un cavaliere che, in numero dispari tra le coppie di ballerini e munito di una spazzola per abiti, deve riuscire ad affibbiare l'arnese ad un suo pari, in cambio della dama per ballare. Tutto fino a quando si interrompe improvvisamente la musica talché colui che ha la spazzola tra le mani in quel momento, deve pagare pegno. Vediamo, in questa partita, chi resta con la spazzola in mano.

Il protocollo di intesa del 14 agosto 2021

Il protocollo è un corposo documento di 23 pagine che in premessa dichiara gli obblighi del Ministero in termini di help desk e di tavoli permanenti a più livelli territoriali per seguire e monitorare l'andamento dell'epidemia.

Il Ministero viene sollecitato ad una serie di impegni che devono essere finalizzati a programmare al meglio il rientro di studentesse e studenti, tenendo conto degli ultimi pareri del Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza, delle disposizioni del Ministero della Salute, della normativa vigente.

Help Desk per le scuole, che a partire da fine agosto supporterà le scelte di ogni Istituzione scolastica; tavoli territoriali di confronto presso gli Uffici Scolastici Regionali per una gestione capillare dell'emergenza, vicina alle specifiche esigenze dei singoli contesti.

Il Commissario straordinario continuerà ad operare per la fornitura di gel e mascherine, comprese quelle che servono a favorire l'inclusione di alunne e alunni non udenti.

Analogamente proseguirà la collaborazione con il Ministero della Salute e i Dipartimenti territoriali di prevenzione per supportare le scuole. Il Ministero dell'Istruzione continuerà a lavorare con quello della Salute anche per garantire una corsia preferenziale per ampliare la platea del personale vaccinato.

Viene confermata la necessità di volontaria permanenza presso la propria abitazione, in caso di temperatura sopra i 37,5° o di altri sintomi influenzali. Questo provvedimento esalta la responsabilità personale e genitoriale, in caso di minore età, atteso che non è prevista l'obbligatorietà della misurazione della temperatura all'ingresso della scuola.

Il protocollo ha analizzato e previsto modalità di gestione di ingressi e uscite, in modo da evitare assembramenti. Non mancano specifiche indicazioni per la pulizia giornaliera degli spazi e per le regole di pulizia e igiene da applicare ad ogni ambiente della scuola.

Il Protocollo individua le disposizioni per:

- aerazione degli spazi (va garantito costantemente il ricambio d'aria anche attraverso strumenti meccanici);
- gestione della mensa;
- svolgimento dei Percorsi per le competenze e per l'orientamento (PCTO);
- svolgimento delle attività nei Convitti, nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
- gestione dei casi sintomatici.

Viene inoltre confermato il supporto psicologico e pedagogico-educativo al personale, a studentesse e studenti.

Il Ministero dell'Istruzione si è impegnato a dare il massimo sostegno alle scuole, anche garantendo personale ATA a tempo determinato in numero maggiore a quello normalmente previsto. Ciò per garantire, dove necessario, la gestione dell'emergenza e per sgravare le scuole da eccessivi oneri di gestione.

Saranno inoltre messe in capo azioni mirate, come sottolineato dal Ministro Bianchi, per interventi nelle scuole che presentano classi particolarmente numerose, cd. classi pollaio.

La nota tecnica di trasmissione del Protocollo

Nel trasmettere il Protocollo di intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha sottolineato lo sforzo non comune per il reperimento e la distribuzione di risorse utili alla realizzazione dei servizi scolastici delle scuole, precisando che, sulla base del Protocollo appena sottoscritto, è possibile destinare risorse della scuola per effettuare tamponi diagnostici *"esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19")*.

Chi resta con la "spazzola" in mano?

Il gioco della spazzola poco sopra accennato, nel nostro caso ha un finale scontato. Con la spazzola in mano rimarrà il Dirigente scolastico che, insieme alla rispettiva comunità educante, dovrà pagare il pegno delle mille questioni aperte e scoperte che non danno, al momento, alcuna certezza.

Una delle questioni più scottanti, che al momento non ha trovato rassicuranti risposte, è l'insieme delle azioni che le scuole devono adottare per l'accertamento del possesso della certificazione verde e per la sospensione dei docenti privi di Green Pass.

La questione, apparentemente semplice, si scontra con le disposizioni del DPCM 17/6/2021 art 13 ai commi 4 e 5[3].

Come evitare di ripetere il controllo quotidianamente

Questa disposizione, unita alle raccomandazioni perentorie del Garante della privacy, limita moltissimo le possibilità delle scuole di organizzare, in maniera funzionale ai bisogni del servizio scolastico, l'accesso quotidiano del personale nell'edificio scolastico. Basterebbe, per risolvere il problema, che la segreteria, pur non raccogliendo dati non necessari, potesse

tenere la data di scadenza del Green Pass di ogni dipendente in maniera da dover controllare, secondo modelli efficaci, soltanto le altre persone che, a diverso titolo devono entrare nella scuola. In tal modo non si è costretti a ripetere quotidianamente la verifica dell'effettivo possesso da parte del personale mediante l'APP "VerificaC19" che, si ricorda, è l'unico applicativo valido e ammesso per tale controllo, non essendo consentito l'uso di altro applicativo.

La questione della periodicità dei tamponi

Ugualmente aperta è la questione della periodicità dei tamponi diagnostici al personale in condizione di fragilità; occorre chiarire anche la diversità di posizione giuridica tra chi non accetta la vaccinazione e chi non può effettuarla per esenzione certificata. Alla luce delle conseguenze di ordine professionale e dei relativi provvedimenti, sotto forma di sanzione disciplinare, si potrebbero verificare profili di contenzioso, non proprio desiderabili, in questo particolare momento.

I supplenti temporanei

La nomina dei supplenti temporanei è un altro aspetto da regolamentare, nella misura in cui occorre attendere i primi quattro giorni di sospensione dal servizio del titolare, sprovvisto di Green Pass, per procedere ai provvedimenti consequenziali. La tutela ad oltranza del lavoratore non può far dimenticare che potrebbero esserci delle sezioni di scuola dell'infanzia, o delle classi di altri gradi scolastici, che rischiano di restare scoperte, con enormi profili di responsabilità e innegabili mancanze nella tutela del diritto alla sicurezza ed all'apprendimento degli alunni.

E le scuole in reggenza?

Non ultime appaiono le difficoltà che emergeranno nel funzionamento delle centinaia di istituzioni scolastiche assegnate in reggenza, sulla base di un'inspiegabile situazione che si è verificata nelle titolarità dei Dirigenti scolastici. Nel prossimo anno scolastico, a differenza degli anni scorsi, nei quali si assegnavano in reggenza le poche scuole sottodimensionate e qualche istituto il cui titolare si trovasse in situazione di stato giuridico variato, vi saranno moltissime scuole normo dimensionate (spesso molto grandi) affidate in reggenza, in quanto rimaste scoperte dopo le operazioni di mobilità. Ciò è accaduto anche perché da parte del MEF sono state autorizzate poche assunzioni di dirigenti scolastici. Non sembra questa una situazione favorevole quella di una scuola che, con tutte le difficoltà che emergeranno, si troverà senza un dirigente scolastico titolare.

Poche chiare e semplici regole

Cosa accadrà, in termini di provvedimenti risolutivi di tutte le aporie esistenti, alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel periodo finale di agosto e iniziale di settembre 2021, in tempo per approntare quanto necessario alla ripresa? Non è dato saperlo!

Nel frattempo si scrivono innumerevoli lettere, istanze e richieste di chiarimento al Ministro dell'Istruzione, da parte di associazioni professionali, di cittadini e di compagini più o meno legittimate a discettare sul futuro della scuola. I social scoppiano, ognuno dice la sua ed alimenta l'incertezza che aumenta a dismisura, disorientando gli utenti ed i cittadini, tanto bisognosi di avere poche, chiare e semplici regole!

Nel mentre si spera che qualcuno si ricordi, una buona volta, di utilizzare il mitico "Rasoio di Occam" per evitare di cercare forzatamente soluzioni complesse a problemi semplici, speriamo che non si attualizzi l'amara quanto reale considerazione di Tito Livio: "Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur!"

[1] Questa indicazione del CTS appare in netto contrasto con le indicazioni successive del DL 111/2021 che impone il Green Pass al personale della scuola.

[2] SIMG Società Italiana Medicina Generale – Esenzione da vaccino Covid – 19 – Vademecum operativo Versione 01 – agg. 14/08/2021.

[3] Il DPCM 17 giugno 2021 prevede, tra l'altro, all' Art. 13 Comma 4: L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. Comma 5: L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

2. L'avvio del nuovo anno. Tra rischi, perplessità e domande ancora senza risposte

Paola SERAFIN -30/08/2021

Nonostante tutti gli auspici, ancora una volta l'avvio del nuovo anno scolastico è segnato da forti preoccupazioni e tensioni legate al contagio da Covid19.

Le istituzioni scolastiche hanno già dimostrato lo scorso anno una notevole capacità di reazione, si sono confrontate con tracciamenti, quarantene, distanziamenti. Ritenevano dunque di potersi utilmente avvalere dell'esperienza acquisita e di poter percorrere strade già tracciate.

Gli elementi positivi

Tuttavia, la situazione presenta ora aspetti decisamente nuovi rispetto al 1° settembre 2020 e richiede modifiche organizzative anche di grande rilievo.

Alcuni elementi sono certamente positivi: la campagna vaccinale sta avanzando rapidamente e, secondo gli ultimi dati, ha coinvolto già oltre il 90% del personale scolastico. Allo stesso tempo, è stata codificata la necessità di tornare a svolgere la didattica in presenza in tutto il territorio nazionale, sottolineando il valore della scuola come comunità e la sua centralità per lo sviluppo sociale e psico-affettivo degli alunni.

Nuova interpretazione del distanziamento

In questo contesto, le misure anti-contagio che le scuole devono ora attuare sono caratterizzate da almeno due importanti novità.

La prima è relativa alla nuova interpretazione del distanziamento sociale che era stato uno dei punti maggiormente discussi lo scorso anno scolastico. Infatti, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ora è raccomandato, salvo che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano. Sembra dunque essere alleggerita quell'ansia da spazio tra le *rime buccali* che aveva visto molti dirigenti scolastici aggirarsi per le classi con il metro in mano.

Le risorse da utilizzare

Rimane comunque evidente che le istituzioni scolastiche, sia pure per adempiere alla raccomandazione e non più all'obbligo, dovranno utilizzare tutte le risorse di organico a loro disposizione per creare condizioni di distanziamento e, se è il caso, operare per gruppi di alunni (ferma restando l'unità della classe). In tal senso potranno essere di aiuto anche le risorse per gli incarichi del personale docente e del personale ATA, previste dall'art. 58 c. 4 ter e 4 quater del dl 73/2021. Questi stanziamenti dovrebbero garantire a ciascuna istituzione scolastica, almeno sino alla fine di dicembre, l'assegnazione della stessa entità di risorse già utilizzate lo scorso anno al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento.

Il Green pass per l'accesso alla professione

A corollario della nuova interpretazione del distanziamento sociale, vi è l'obbligo di utilizzare nei locali scolastici dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso di questi dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Come lo scorso anno, rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

La seconda importante novità di quest'anno scolastico, e certamente quella che ha suscitato maggiori perplessità, è l'introduzione del Green pass. Il DL 111/2021 prevede infatti che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid19.

Si tratta di una disposizione di grande rilievo e con effetti organizzativi di notevole impatto perché la generalizzazione del possesso del Green pass è improvvisamente estesa ad una intera categoria di personale (scuola ed università), non per consentire l'accesso a servizi o a luoghi di riunione collettiva ma per l'esercizio della professione.

Le modalità di verifica

Il provvedimento è stato adottato il 6 agosto scorso ed è subito apparso evidente agli addetti ai lavori che la complessità dell'organizzazione scolastica richiedeva urgenti indicazioni e ulteriori specificazioni per rendere operative le misure previste.

Più commentatori hanno sottolineato l'inapplicabilità nella scuola delle modalità di verifica quotidiana del possesso del Green pass, ostacolate dalla numerosità dei punti di erogazione del servizio e dall'articolazione delle turnazioni del personale, oltre che dai vincoli posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali e dalla cronica carenza di personale.

Le ragioni di perplessità circa le modalità di verifica del possesso e della validità del Green pass nella scuola sono certamente fondate ed hanno anche trovato, seppure con un certo ritardo, ascolto: sarà predisposta una piattaforma che consentirà di incrociare i codici fiscali del personale scolastico con i dati di vaccinazione, così da restituire alle scuole le necessarie informazioni con modalità semplificate e snelle. La soluzione tecnica è già strutturata e disponibile ma il Garante della Privacy ha chiesto l'adozione di un provvedimento formale; il Ministero sta conducendo i necessari approfondimenti in merito alla natura del provvedimento da emanare (DPCM o Decreto ministeriale). Difficilmente però la piattaforma sarà operativa in tempi brevissimi e nel frattempo le scuole dovranno comunque procedere alla verifica del Green pass mediante l'App ufficiale, *Verifica C19*, insomma la stessa prevista per i ristoranti.

Il rischio delle generalizzazioni

Quanto avvenuto sul Green pass dimostra, ancora una volta, come sia poco fecondo estendere alla scuola previsioni che sono pensate per altri settori. Il sistema scolastico è estremamente complesso e richiede attenzione particolare; i provvedimenti che lo riguardano dovrebbero essere adottati con cautela, tenendo conto dei riflessi sulla specificità del servizio erogato e dell'impatto organizzativo procurato. Inoltre, l'adozione di misure così complesse nell'imminenza della riapertura dell'anno scolastico, ha anche imposto tempi estremamente contratti per la predisposizione di adattamenti alla specificità scolastica.

Anche i lavori del Tavolo tecnico permanente, istituito a seguito della firma del Protocollo per la sicurezza nelle scuole, sono orientati alla ricerca di soluzioni. È questo un importante luogo di confronto tra Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute e Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo, per esaminare i problemi e cercare risposte da offrire alle scuole. Le questioni da affrontare sono veramente molte, tanto che la Cisl Scuola ha formalmente indirizzato al Ministero dell'Istruzione una prima batteria di ben 32 domande, relative alle misure di distanziamento, alla verifica del Green pass, alla gestione del personale.

Le domande aperte

Vi sono infatti questioni delicatissime, destinate ad incidere sul rapporto di lavoro, relativamente ad esempio alla presa di servizio del personale trasferito o dei neoassunti eventualmente sprovvisti di Green pass, alla procedura di nomina dei supplenti e alla stipula di contratti di sostituzione delle persone prive di certificazione verde senza poter individuare un termine preciso, alla modalità di registrazione al Sidi del periodo di assenza ingiustificata previsto dal decreto legge, alla documentazione da chiedere al personale dipendente da cooperative o da altri enti che, a vario titolo, interagisce nella scuola con gli allievi.

Alcune parziali risposte

Qualche indicazione è stata fornita circa il personale in condizioni di fragilità per il quale è stato confermato l'impianto previsto dalla circ. 1585/2020 e l'ipotesi, per coloro che sono vaccinati, di presenza in servizio con screening eventualmente prescritti dal medico competente, nell'ambito delle convenzioni ed accordi stipulati dalle istituzioni scolastiche con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate.

La questione dell'impianto sanzionatorio

Occorre invece avere chiarimenti su tutto l'impianto sanzionatorio che appare oltremodo pesante. Il personale sprovvisto di Green pass non solo viene considerato assente ingiustificato nei primi quattro giorni ma è anche destinatario di una sanzione amministrativa. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Se appare confermato che le sanzioni imposte dal Dl 111/2021 non hanno nulla a che vedere con procedure disciplinari o con quanto previsto dall'art. 55 quater del D.lgs 165/2001, non sono chiare però le modalità di applicazione delle sanzioni previste e sussistono dubbi su quali siano i soggetti competenti ad erogarle, mentre si profilano ricorsi e contenziosi.

È comunque certamente auspicabile che il sistema sanzionatorio introdotto sia rivisto e fortemente alleggerito nella fase di conversione del Decreto-legge.

Un avvio, dunque, incerto

Che la situazione di avvio dell'anno scolastico sia particolarmente incerta lo dimostra anche l'inedita e sorprendente soluzione di una Conferenza di servizio nazionale prevista, in soccorso delle scuole, il prossimo 31 agosto, a poche ore dall'avvio dell'anno scolastico. Su questo momento di scambio è centrata nell'immediato l'attenzione delle istituzioni scolastiche, alle quali una nota tecnica già diffusa dal Capo di Dipartimento dott. Versari aveva intanto fornito alcuni chiarimenti che saranno ulteriormente integrati dalle risposte dell'Help desk e dai lavori del Tavolo tecnico nazionale.

Sarebbe tuttavia stato molto più funzionale al sereno avvio dell'anno scolastico avere già le risposte alle tante domande e porre tutto il personale nelle condizioni di operare senza incertezze o dubbie interpretazioni procedurali.

3. Scuola e Green Pass. Storia di solitudine e abbandono

Fulvio RUBINO - 30/08/2021

L'accordo sindacale sulla sicurezza a scuola per il nuovo anno scolastico, sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione il 14 agosto 2021, ha suscitato polemiche nel già infiammato dibattito politico.

Si tratta di un accordo che ha recepito la necessità di un anno scolastico rigoroso, che possa non inseguire solo le emergenze ma riappropriarsi degli spazi educativo/didattici e delle potenzialità insite nel concetto di "successo formativo" per ogni alunno e studente.

Un impegno per la sicurezza

Un primo monitoraggio degli esiti incerti dell'anno trascorso non poteva certamente lasciare indifferenti, pertanto occorre una sistematizzazione adatta alla complessa situazione epidemiologica che si continua a vivere. Il governo si è impegnato formalmente ed economicamente, mediante apposite risorse, a confermare e potenziare le misure già previste per garantire la sicurezza, cercando di ridurre l'annoso problema delle classi particolarmente numerose al fine di poterle sdoppiare e garantire il distanziamento. Inoltre, secondo il segretario della FL-CGIL Sinopoli, ci si aspetta "di poter contare sul personale aggiuntivo senza costringere le scuole a formare le classi numerose che erano state sdoppiate l'anno scorso".

Una tutela per i lavoratori

È stato previsto, inoltre, che un tavolo specifico, da attivare velocemente, debba occuparsi dell'ampliamento delle tutele per i lavoratori fragili e della gratuità dei tamponi per il personale mediante convenzioni con le ASL. Sarà necessario operare ulteriori approfondimenti sugli effetti che l'applicazione del Protocollo (non solo Green Pass) richiede, rispetto ad impegni organizzativi a carico delle istituzioni scolastiche a partire dalla nomina dei supplenti temporanei.

Proprio la questione circa la possibile gratuità dei tamponi ha scatenato veementi e gratuite reazioni.

Le azioni di supporto

In verità, l'accordo raggiunto prevede, nella sua complessità, una serie di azioni di supporto (di cui mi limito a richiamare gli elementi più generali) circa:

- la comunicazione alle famiglie e agli studenti delle determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- il monitoraggio costante sull'utilizzo delle risorse stanziato fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle OO.SS.;
- il supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
- la fornitura di supporto, a tutte le istituzioni scolastiche, circa l'utilizzo delle risorse straordinarie che verranno erogate per il contrasto alla diffusione della pandemia (utilizzando tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico)
- la collaborazione con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine, per il personale scolastico e per gli studenti, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
- la richiesta al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, l'effettuazione di tamponi preventivi e di contact tracing in caso di possibile contagio;
- il favorire l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
- l'invito agli uffici scolastici regionali, in concomitanza con la prima fase di avvio dell'anno scolastico, a promuovere l'organizzazione sul territorio di apposite conferenze di servizio

con i dirigenti scolastici anche al fine di individuare linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative;

- il favorire l'individuazione del Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
- la collaborazione con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID - 19 nonché il fornire aggiornate indicazioni ai Dirigenti Scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico;
- l'obbligo di rimanere a casa con una temperatura superiore 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Accordi e contrattazioni per la condivisione

Dietro la veemenza degli attacchi all'intero protocollo d'intesa per la possibilità di utilizzare alcune "risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico" si rivela, in realtà, una idiosincrasia verso gli accordi, le contrattazioni e la funzione stessa delle Organizzazioni Sindacali e non la semplice paura di una estensione della gratuità dei tamponi anche ai così definiti "no vax".

Le contrattazioni sindacali rappresentano lo strumento avanzato di condivisione e responsabilizzazione dei lavoratori nella gestione del lavoro sui propri luoghi di lavoro, con il supporto delle RSU e dei RLS. Ed un attacco a tali strumenti è un attacco direttamente ai lavoratori, o meglio, al LAVORO.

Il rischio di una scuola isolata

In taluni interventi registrati in queste ultime ore, a modesto parere dello scrivente, si può rivelare una continuità logica con la vessazione che ormai si protrae da diversi decenni, verso i lavoratori, frutto dell'incapacità della politica di determinare soluzioni efficienti ed efficaci, risoluzioni ai problemi del nostro Paese. Per tali politici l'unica soluzione è quella di far gravare i costi della (in)sufficiente attività e di riversarla sul lavoro. In tale senso si rifletta sull'insieme dei vari provvedimenti che vanno dalle politiche salariali, alle politiche fiscali completamente basate sui lavoratori dipendenti e pensionati, al jobs act, alla Legge Monti-Fornero sui pensionamenti.

Ci si preoccupa della possibile estensione della gratuità dei tamponi ai *no vax*, ma nessuno prende in carica la questione dei trasporti che sono parte integrante del sistema scolastico: così si tende ad isolare sempre di più le istituzioni scolastiche, più di quanto non abbia fatto la pandemia, negando quel concetto fondamentale di considerare la scuola come Sistema Formativo Integrato (DPR 275/1999) non solo in verticale ma anche in orizzontale, col territorio, in un'ottica sistemica, sostenibile ed inclusiva, come i documenti europei argomentano.

La politica deve cambiare la società

Lucio Magri affermava che "La politica non deve solo cambiare l'economia, ma anche la società" ed in questo momento, a me sembra, che la politica abbia dimenticato completamente l'aspetto sociale ed educativo delle proprie decisioni. Basterebbe ricordare, a tal scopo, l'art. 32 della Carta Costituzionale che testualmente recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Tale dettato costituzionale avrebbe presupposto che i nostri politici, se fossero liberi dai condizionamenti e dai ricatti di una maggioranza virtuale ma realmente inesistente, si assumerebbero le scelte legislative necessarie a tutelare la salute collettiva e non solo quella individuale invece di delegare alla periferia dello Stato, o agli "altri", una azione di forzato controllo, non comprendendo che una tale scelta legislativa è scelta educativa e democratica.

Applicare la Carta Costituzionale

Non entrando nel merito delle motivazioni per cui ci si trova in questa situazione, cioè se:

- deriva da una mancanza di cultura politica personale;
- dipenda dalla trasformazione dei vecchi partiti politici;
- discenda dal fatto che ormai la politica sembra interessarsi solo dei diritti civili, (ricordando che il paese più avanzato nei diritti civili sono gli Stati Uniti d'America che sono anche un

paese fondamentalmente di "destra"), la realtà è che il LAVORO sembra non avere più "casa" nel nostro Parlamento!

Giuseppe Di Vittorio affermava che la *mission* della CGIL è quella di applicare, nei suoi dettagli, la Carta Costituzionale ed il protocollo sottoscritto è totalmente in tale logica. Chi lo critica con la veemenza e la durezza fatta riscontrare in questi giorni, forse, crede poco negli alti valori della nostra Costituzione, nella valenza educativa e sociale delle decisioni della politica, nella necessità che i lavoratori siano tutelati in quanto si impegnano con tutta la loro persona a collaborare prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale (cfr c.c. 2094).

La mediazione come terreno di confronto sulla ragionevolezza

Sono convinto che i tavoli, che completeranno il protocollo sottoscritto, affronteranno senza demagogia, senza posizioni precostituite, la giustezza delle azioni da attuare in una attività di mediazione, che come diceva Pietro Scoppola, non deve essere fine a sé stessa, ma terreno di confronto sulla ragionevolezza, che il LAVORO ha diritto di ricevere. In ballo non c'è solo la programmazione di un anno scolastico che vada incontro alla complessità emergente ed ai bisogni formativi di chi la abita, ma anche la ri-presenza di un consenso e di un ruolo sociale delle istituzioni scolastiche per il futuro di un Paese che voglia dirsi civile.

4. Concorsi pubblici e DSA. Un passo avanti sulla strada della garanzia delle tutele

Rosa STORNAIUOLO - 30/08/2021

Quando sentiamo parlare di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) il nostro pensiero va ai bambini, agli adolescenti ed alla scuola.

In realtà i DSA ovvero la Dislessia, la Disortografia, la Disgrafia e la Discalculia interessano anche il pianeta degli adulti, fetta di popolazione che al momento, per quanto riguarda questo aspetto, risulta meno tutelata.

Finalmente, però, qualcosa si muove...

Infatti all'interno del DDL "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", varato nella tarda serata del 5 agosto 2021, è previsto che i soggetti con DSA potranno usare strumenti compensativi nella scrittura, lettura o calcolo, avere a disposizione più tempo, o svolgere la prova in modalità orale anziché scritta durante i concorsi pubblici statali, regionali, comunali o indetti da enti vari.

Un decreto per migliaia di adulti con DSA

Tutte queste misure dovranno essere chiaramente specificate nei relativi bandi di concorso.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del suddetto disegno di legge verranno definite le modalità attuative della norma, attraverso un decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I prossimi tre mesi saranno, pertanto, decisivi per definire le modalità di concretizzazione di un provvedimento che, sicuramente, rappresenta una grande conquista per le migliaia di giovani con disturbi specifici dell'apprendimento sino ad oggi discriminati nelle fasi selettive concorsuali.

Ma che cosa sono i Disturbi Specifici dell'Apprendimento?

Come ben noto, i Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono disturbi del neuro sviluppo che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione e riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente.

Tali disturbi non sono causati né da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali, psicologici o deficit sensoriali.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

1. dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo)
2. disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica)
3. disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria)
4. discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri)

Che cosa sono gli strumenti compensativi?

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

All'art. 5 c. 2 lett. B della Legge 170/2010 si prevede che le scuole garantiscano per gli studenti con DSA "l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche".

All'art. 4 c. 4 del DM 12 luglio 2011 si legge che "le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l'acquisizione, da parte dell'alunno e dello studente con D.S.A., delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi".

Nelle Linee guida allegate al succitato D.M. sono definiti tali strumenti, indicandone anche la destinazione. Si legge, pertanto, che essi "sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria" e "sollevano l'alunno o lo studente con D.S.A. da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo".

Perché gli strumenti compensativi

Lo scopo degli strumenti compensativi è quello di ridurre il divario iniziale tra le abilità dello studente con D.S.A. e quello dei compagni di classe.

Essi da un lato devono compensare alcune abilità deficitarie, dall'altro devono favorire lo sviluppo di quelle potenzialmente implementabili; la scelta dello strumento compensativo deve, pertanto, essere scrupolosa, ed è opportuno che la scuola solleciti lo studente a farne un uso attivo, autonomo e consapevole, stimolando una vera e propria "competenza compensativa".

A mero titolo esemplificativo, si riportano alcuni strumenti compensativi suggeriti dalle succitate Linee guida: sintesi vocale, programmi di video-scrittura con correttore ortografico, registratore, calcolatrice, altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Un bel passo avanti ma c'è ancora tanto da lavorare...

Con il provvedimento in esame sicuramente è stato fatto un grande passo avanti nella promozione dei diritti dei soggetti adulti con DSA ma ci attendono ulteriori sforzi.

Come sottolinea Antonella Trentin, vicepresidente AID (Associazione Italiana Dislessia), per poter fruire degli strumenti compensativi occorre essere in possesso di adeguata certificazione diagnostica e, purtroppo, almeno per il momento, nel nostro Paese non è molto semplice ottenere tale certificazione in età adulta. Occorrerebbe incrementare la presenza di centri pubblici e privati su tutto il territorio nazionale per la certificazione diagnostica degli adulti.

Sempre come rilevato dalla vicepresidente AID, l'uso degli strumenti compensativi andrebbe assicurato in maniera generalizzata per lo svolgimento della professione, negli esami per l'accesso agli Ordini professionali e nella carriera universitaria al fine di agevolare l'inclusione di lavoratori con DSA nel settore pubblico e privato.

Settimana del 6 settembre 2021:

In classe con tanti nuovi insegnanti: adempimenti e sicurezza

1. Reclutamento del personale. La sfida della scuola che riparte

Roberto CALIENNO - 06/09/2021

Quello appena cominciato è, senza alcun dubbio, un anno particolare, complicato: una nuova sfida per riprendere la scuola in presenza e per dare ai giovani la possibilità di viverla in comunità per costruire il futuro insieme ai coetanei sotto la guida attenta ed illuminata del personale scolastico.

Una nuova sfida

Ai problemi legati alla ripartenza: vaccinazioni, green pass, trasporti, aule affollate, edilizia scolastica, disagio e dispersione, si aggiunge quello del reclutamento del personale.

Solo da pochi giorni sono terminate le operazioni di immissione in ruolo del personale docente non senza difficoltà e non senza errori nonostante l'adozione di un algoritmo per facilitarne il processo.

Non è ancora disponibile il dato delle effettive immissioni in ruolo del personale docente, tuttavia a fronte dei 112.691 posti disponibili, sembra che le effettive assunzioni si attesteranno appena al di sopra del 50% del totale (59.000, così ha dichiarato il Ministro nella conferenza stampa del 2 settembre). In realtà un bel po' di posti sono stati recuperati ed assegnati grazie all'espletamento dei concorsi STEM e all'applicazione dell'articolo 59 comma 4 del Decreto Legge 73/2021 che ha consentito di assumere personale docente dalla prima fascia delle GPS.

L'anno di formazione e prova

Comunque, l'anno scolastico 2021/2022 sarà caratterizzato dalla presenza di tanti neo immessi che per essere confermati in ruolo dovranno superare l'anno di formazione e di prova.

È opportuno sottolineare che gli adempimenti sono diversi per gli assunti da graduatoria di merito o da graduatoria ad esaurimento e per gli assunti da GPS.

In sintesi:

1. gli adempimenti per tutti sono quelli indicati nel DM 850 del 27 ottobre 2015 oltre che dalla legge 107 del 13 luglio 2015:

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E PERCORSO DI FORMAZIONE E PROVA



- gli ulteriori adempimenti per gli assunti a tempo determinato da GPS sono riportati nel Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, articolo 59.

Gli assunti da GPS

Durante l'anno scolastico 2021/2022, i neoassunti dovranno svolgere un periodo di prova al termine del quale dovranno sostenere una prova disciplinare con una commissione esterna alla scuola, in aggiunta al colloquio finale previsto con il comitato di valutazione.

In caso di valutazione positiva, il docente verrà assunto a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 e presterà servizio nella medesima scuola.

Qualora la valutazione del percorso di formazione e prova dovesse risultare negativa, il docente dovrà ripetere il percorso.

In caso di valutazione negativa della prova disciplinare, decadrà l'intera procedura con l'impossibilità, da parte del docente, di poter essere assunto a tempo indeterminato.

La prova disciplinare

Il decreto fornisce indicazioni anche circa le modalità di espletamento della prova disciplinare.

Essa consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare:

- per l'insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni ordine e grado, il possesso ed il corretto esercizio delle competenze culturali e disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- per l'insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, il possesso ed il corretto esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto delle esigenze di ciascun alunno, individua, in collaborazione con gli altri docenti del consiglio di classe, interventi caratterizzati da un equilibrio fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal discente.

Le assunzioni a tempo determinato

Le operazioni per l'individuazione dei docenti destinatari di un contratto a tempo determinato annuale (supplenza) non sono ancora concluse, nonostante l'impegno a suo tempo assunto dal Ministero dell'Istruzione di completare tutto entro il 31 agosto.

Gli aspiranti all'incarico hanno dovuto presentare istanza nel pieno dell'estate utilizzando, anche questa volta, una piattaforma che ha messo a dura prova gli aspiranti stessi a causa dei continui blocchi del sistema e della lungaggine procedurale; basti pensare che la compilazione di alcune domande ha richiesto anche più di due ore!

Ebbene, in esito, dei 700.000 candidati presenti in graduatoria solo 450.000 circa hanno inoltrato la domanda.

L'output dell'algoritmo

È cosa di questi giorni: questa volta gli errori sembrano essere davvero tanti. Rifacimenti continui delle GPS, mancata o errata attribuzione di supplenza, ridondanza dei nominativi, individuazione di candidati già immessi nei ruoli, incongruenza tra posti assegnati e posti effettivamente disponibili, e così via.

Di conseguenza in alcune province le operazioni dovranno essere necessariamente rifatte, in altre si sta già operando con correzioni manuali ed in altre ancora si è pensato da subito di bypassare l'algoritmo effettuando le operazioni con il vecchio sistema, ovvero, manualmente.

Non si può attribuire banalmente la colpa all'imperizia dei funzionari, anzi a loro va riconosciuto il merito dell'impegno profuso durante tutta l'estate, né alla cattiva architettura dell'algoritmo; il vero problema è che queste operazioni sono condizionate da troppe variabili fuori controllo.

Le supplenze brevi

Terminate le operazioni in carico agli ex provveditorati, subentrano le singole scuole, per i casi in cui le GPS risultano esaurite ma anche per le supplenze brevi e per gli spezzoni fino a 6 ore.

La nota Ministeriale del 6 agosto 2021 (prot. n. 25089) fornisce tutte le indicazioni del caso ma, generalmente e nonostante tutto, anche a valle dell'espletamento di questa fase, le scuole presentano posti scoperti. Il fenomeno si manifesta con evidenza maggiore ed alta criticità nel Nord Italia.

Le domande di Messa a Disposizione

È questa la fase in cui entra in scena l'esercito degli aspiranti che presentano la cosiddetta MAD (la domanda per la messa a disposizione). La richiamata nota Ministeriale cerca di regolamentarle:

- le domande possono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto;
- possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza;

- qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.

In ogni caso, le domande devono essere rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

In realtà tale nota ministeriale non può considerarsi prescrittiva, infatti il Ministero, nello scorso anno scolastico, con nota del 5 settembre 2020 (prot. n. 26841), aveva indicato analoghe prescrizioni ma, successivamente con la nota del 4 novembre 2020 (prot. n. 34635), aveva rettificato le indicazioni fornite in precedenza. Lo aveva suggerito la evidente necessità di reperire supplenti per la copertura di cattedre e ore non assegnate anche dopo la conclusione delle operazioni previste dalla norma.

Alcune istituzioni scolastiche hanno inserito nel sito un link per presentare le domande MAD con un modello predefinito con l'obiettivo di semplificare l'individuazione dell'avente titolo.

La semplificazione delle norme gioverebbe

Lo sforzo che andrebbe fatto è quello di semplificare la norma e le procedure. L'auspicio è comunque quello di risolvere i problemi nel più breve tempo possibile per evitare che anche quest'anno l'organico delle scuole si completi molto tempo dopo l'avvio delle lezioni.

Riporto la favoletta di Esopo "L'astronomo".

"Un astronomo aveva l'abitudine di uscire tutte le sere a studiare le stelle. Una notte si aggirava nella campagna con tutta la mente rivolta al cielo, cascò in un pozzo. Mentre si lamentava e gridava, un passante gli si avvicinò. Saputo cos'era capitato, gli disse: Mio caro, tu cerchi di sapere quello che c'è nel cielo, e intanto non vedi quello che c'è sulla terra".

La morale è: non cerchiamo di fare cose incredibili, quando ancora non riusciamo a fare le cose normali; e questo vale anche per il reclutamento del personale della scuola.

Il nuovo anno scolastico è cominciato ma c'è ancora tanto da fare!

2. Docenti neoimmessi. Tra formazione e adempimenti

Fulvio RUBINO 06/09/2021

L'anno scolastico appena iniziato vede l'immissione in ruolo nella scuola statale di oltre 110.000 unità di personale. È un numero elevato di nuovi contratti visto che rappresenta più del 10% degli addetti al settore scolastico, il cui profilo professionale dobbiamo va riferito all'ambito giuslavoristico.

L'immissione in ruolo dei docenti

Per il profilo dei docenti è necessario fare riferimento agli artt. 26 e 27 del CCNL 2006/2009, all'art. 395 del D.lgs. n. 297/1994 e alla legge n. 107/2015.

Nello specifico:

- l'art. 395, D.lgs. 297/1994 recita «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa, di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità;
- l'art.27 del CCNL 2006/2009 specifica che le competenze alla base dell'unitarietà della funzione docente sono: Disciplinari; Psico-pedagogiche; Metodologico-didattiche; Organizzative e relazionali e di ricerca; Comunicative; di Documentazione e valutazione.

Dal rapporto di lavoro scaturiscono una serie di interessi giuridicamente protetti, alcuni dei quali si identificano in diritti soggettivi perfetti, altri, invece, si qualificano come interessi legittimi. La dottrina prevalente classifica tali diritti in patrimoniali e non patrimoniali.

I diritti patrimoniali e non patrimoniali

I diritti patrimoniali si distinguono in diritti contemporanei al rapporto d'impiego e in diritti successivi al medesimo rapporto, presupponendone la cessazione. Pertanto rientrano nei diritti patrimoniali:

- la retribuzione
- trattamento di quiescenza e di previdenza dopo la cessazione del servizio.

I diritti non patrimoniali sono una serie di diritti (per i quali non entriamo nel merito) come ad esempio il diritto alla sede, a periodi di riposo, al riposo settimanale e festivo, al recupero delle festività, alle ferie, ai permessi brevi, ai permessi retribuiti, ad assentarsi per malattia, a congedi di maternità/paternità, ad assentarsi per infortunio sul lavoro e/o malattie per causa di servizio, a periodi di aspettativa, all'assistenza di persone in situazione di handicap, alla tutela nell'ambiente di lavoro, allo studio., alla formazione in servizio, al rapporto di lavoro part-time. In virtù di tali diritti, nasce l'obbligo per i neo assunti di effettuare una serie di dichiarazioni atte a farli valutare correttamente, in particolar modo, quelli patrimoniali.

Prima di addentrarmi nello specifico dei singoli atti, è bene chiarire che ad atti differenti corrispondono istituti (diritti) distinti, soggetti a regole ed organizzazioni differenti: la *retribuzione* (a cui corrisponde l'atto della "ricostruzione di carriera"), benché sia base fondamentale per la quiescenza (pensione), è differente dalla *posizione assicurativa* (ai fini previdenziali) perciò hanno iter, regole e documentazioni differenti: se fossero la stessa cosa non avrebbe senso differenziare le richieste/domande. Lo stesso dicasi in riferimento alla previdenza (liquidazione).

Anno di prova e anno di formazione

La legge n. 107/2015, completata con il D.lgs. 59/2017, ultima di un percorso legislativo iniziato con la legge 270/1982 e proseguita con gli artt. 27 e 68 del CCNL 2006/2009, ha introdotto significativi cambiamenti in materia di formazione iniziale e reclutamento ed anno di prova necessario per la conferma in ruolo. È importante specificare che l'obbligo contrattuale del docente neo-assunto comprende 2 percorsi:

- anno di Prova
- anno di Formazione.

I termini "prova" e "formazione" sono talvolta utilizzati, erroneamente, come sinonimi, sebbene sottendano istituti che hanno presupposti differenti:

- l'anno di formazione rispecchia la necessità di rendere consapevole, preparare, aggiornare, dal punto di vista educativo-didattico-metodologico, il docente immesso in ruolo;
- l'anno di prova assolve ad un interesse meramente amministrativo.

Requisiti per il superamento

Per il superamento dell'anno di formazione sono necessari:

- almeno 180 gg di servizio dei quali almeno 120 gg di attività didattiche;
- affiancamento ad un tutor nominato dal Dirigente Scolastico;
- redazione di un bilancio di competenze iniziale e finale su Piattaforma ministeriale che attesti:
 - ✓ partecipazione ad attività seminariali;
 - ✓ scambio peer to peer con il tutor;
 - ✓ discussione con il comitato di valutazione sul reale percorso agito e sulle attività seminariali seguite.

Per il superamento dell'anno di prova sono necessari:

- almeno 180 gg di servizio dei quali almeno 120 gg di attività didattiche;
- valutazione finale del Dirigente scolastico sentito il parere del comitato di valutazione.
- È bene ricordare che il periodo di prova:
 - può essere prorogato per un solo anno in caso di esito sfavorevole (art. 439 del D.lgs. 297/1994);
 - può essere prorogato senza limiti in caso di mancanza del requisito dei 180 gg. (art.438 del D.lgs. 297/1994).

Il docente neo immesso in ruolo, entro il secondo mese di attività, redige un primo bilancio in forma di autovalutazione strutturata sulle proprie competenze, tra potenzialità e criticità in modo da far emergere gli aspetti da sviluppare al fine di elaborare un progetto personalizzato e "cucito" con lo sguardo del docente riflessivo (Schön) di formazione in servizio.

La formazione del neo immesso in ruolo ha la durata di non meno di 50 ore di cui 20 ore di formazione online, 6 ore di incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 ore di laboratori formativi dedicati, 12 ore di Peer to peer e osservazione in classe.

Dichiarazione dei servizi (art. 145 DPR 1092/1973)

Ciò che non va assolutamente dimenticato è che l'art. 145 del D.P.R. 1092/1973[1] prevede all'atto dell'assunzione l'obbligo della dichiarazione di servizi.

Al momento dell'assunzione presso l'istituzione scolastica, il dipendente deve presentare una dichiarazione di tutti i servizi prestati in precedenza presso scuole, amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. Questo adempimento, stabilito dall'art. 145 del Testo Unico DPR 1092/1973, ha assunto una valenza più ampia con la nota 10 agosto 1999 (prot. n. D13/1943) e con la 9 dicembre 1999 nota n. 981; con tali norme, infatti, le dichiarazioni - opportunamente codificate e raccolte nel sistema centrale - diventano la base informativa delle esperienze svolte e dei titoli culturali e professionali acquisiti dai docenti e dal personale educativo e ATA. Tenuto conto che l'art. 24 della legge 67/1988 ha previsto anche per il personale non di ruolo il versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro a partire dall' 1° gennaio 1988 sussiste, secondo la C.M. 256 del 1° ottobre 1990, anche per loro l'obbligo della dichiarazione dei servizi quando avviene il conferimento di una supplenza annuale.

Contenuto della dichiarazione e iter di definizione

Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio, quindi, è tenuto a dichiarare:

- l'appartenenza a categorie speciali;
- i servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso scuole, amministrazioni ed enti pubblici, ivi compreso eventuale servizio militare e/o servizio civile;
- i periodi di lavoro presso datori di lavoro privati e come lavoratore autonomo (legge 29/1979);
- le eventuali attività svolte come libero professionista (legge 45/1991);
- i titoli di studio conseguiti.

La dichiarazione va resa anche se negativa. La modalità di invio è cartacea e telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione sul portale Istanze Online.

La procedura organizzativa prevede il seguente iter:

- la scuola di servizio consegna al dipendente il modello "Dichiarazione dei servizi" e le istruzioni per la compilazione;
- il dipendente compila il modello cartaceo e, telematicamente, la specifica sezione della piattaforma telematiche di Istanze OnLine;

- la dichiarazione viene consegnata alla scuola di servizio ed acquisita nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione;
 - la dichiarazione dei servizi entra a far parte del fascicolo personale del dipendente.
- L'iter è lo stesso per la presentazione di eventuali integrazioni o rettifiche che, comunque, devono avvenire entro due anni dalla data di presentazione di quella originaria.

Il fascicolo personale del docente

In questo modo viene non solo creato il fascicolo personale di ogni dipendente ma anche una banca dati che consente di velocizzare e razionalizzare tutti gli adempimenti successivi quali:

- ricostruzione della carriera;
- adozione dei provvedimenti di quiescenza e di previdenza;
- programmazione di attività di formazione in servizio, aggiornamento, specializzazione e riconversione professionale.

Ricostruzione della carriera

Durante l'anno di formazione e prova (e durante la o le proroghe) viene percepito uno stipendio annuale lordo corrispondente alla retribuzione della posizione stipendiale iniziale. Superato il periodo di prova, si ha diritto all'inquadramento economico in base alla carriera. Pertanto, superato il periodo di prova, il lavoratore deve attivare la procedura che serve a computare il servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità complessiva in base alla quale viene definita la fascia stipendiale del C.C.N.L. con successivi effetti benefici sulla busta paga. Tale procedura è chiamata ricostruzione della carriera.

È bene ricordare che:

- il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del C.C. – la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – art. 2935 del Codice Civile (data conferma ruolo);
- il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

Il comma 209 della legge 107/2015 stabilisce che le domande di ricostruzione della carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1° settembre e il 31 dicembre (degli anni successivi alla conferma in ruolo). Entro il successivo 28 febbraio il Ministero dell'Istruzione invia al MEF le domande pervenute con la previsione dei costi ed entro 90 giorni dalla presentazione si deve provvedere all'adozione del provvedimento al fine di venire incontro all'esigenza del personale neo-immesso in ruolo di percepire, il prima possibile, uno stipendio adeguato.

È superfluo ricordare che, in base alla normativa vigente, la ricostruzione di carriera è attivata dal personale che si trova nella condizione di far valere il servizio utile pre-ruolo e/o altri benefici.

I requisiti per la valutazione del ruolo

Per il personale docente i requisiti per la valutazione del ruolo sono:

- dall'a.s. 1974 -75, servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero continuativamente dal 01.02 al termine degli scrutini e/o esami (art. 11 co. 14 L. 124/1999);
- servizio prestato con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto al momento in cui è stato prestato il servizio.

Inoltre va ricordato che per i docenti la valutazione del pre-ruolo è effettuato per anni interi. Considerato la complessità della normativa e che, oltre al servizio pre-ruolo, ci sono altri benefici derivanti da situazioni diverse dall'insegnamento ovvero di possibili supervalutazioni del servizio effettuato, è bene farsi aiutare da esperti e/o organizzazioni sindacali per l'applicazione dei propri diritti.

La valutazione del servizio pre-ruolo

Nella ricostruzione di carriera, stando alla normativa nazionale, la valutazione del servizio pre-ruolo avviene attraverso un riconoscimento di:

- *anzianità giuridica* "utile ai fini economici e di carriera" ovvero "ai fini giuridici ed economici"- anzianità che dà luogo alla progressione nelle posizioni stipendiali (classi

stipendiali con anzianità giuridica 0-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; da 35 in poi) – i primi 4 anni di pre-ruolo calcolati per intero, a cui si aggiungono i 2/3 degli anni eccedenti i primi 4;

- *anzianità economica* "utile ai soli fini economici" – anzianità che dà luogo solo all'attribuzione degli aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale – 1/3 della parte eccedente i primi 4 anni di pre-ruolo (ricordando che l'anzianità valutata «ai soli fini economici» si recupera al perfezionamento di 16 anni di anzianità "ai fini giuridici ed economici" per gli insegnanti laureati della scuola secondaria ovvero al perfezionamento di 18 anni di anzianità "ai fini giuridici ed economici" per gli altri insegnanti – D.P.R. 399/1988, art. 4 c. 3).

Il periodo pre-ruolo è valutato sempre per intero:

- al personale docente e presidi, privi di vista, che prestino la loro opera nelle scuole statali secondarie ed artistiche (art. 3 ultimo comma Decreto legge 370/1970);
- al personale docente e direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi (art. 3 ultimo comma Decreto legge 370/1970).

La modalità di invio della domanda di "ricostruzione di carriera" è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione sul portale Istanze Online che viene attivato da settembre a dicembre di ogni anno e che permette di recuperare tutte le informazioni che sono state già inserite con la "dichiarazione dei servizi".

Infine è necessario sapere che la giurisprudenza ormai consolidata, basandosi su una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tende a riconoscere che il servizio pre-ruolo venga valutato interamente quale servizio "utile ai fini giuridici ed economici", ma anche che nel periodo di precariato (periodi di contratto a tempo determinato) si abbia diritto allo stesso trattamento, ai fini della carriera, riservato al personale di ruolo. Per tale motivo è ancora più importante, come già detto in precedenza, rivolgersi ad esperti in modo da valutare le effettive opportunità personali prima di aprire un possibile contenzioso che, soprattutto per i docenti, non sempre può risultare vantaggioso.

Istanze ai fini della quiescenza

L'articolo 10 del DPR 1092/1973 recita "A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo. Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte". In particolare ci sono diversi tipi di istanze che possono essere presentate:

- *istanza di computo*: atto burocratico che una Amministrazione compie per valutare e rendere utili, ai fini pensionistici, i periodi di servizio di ruolo e non di ruolo con contribuzione già versata in conto tesoro o presso altre gestioni pubbliche. In particolare l'art. 24 della legge 67/1988 ha previsto anche per il personale non di ruolo il versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro ovvero alla Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), a partire dall'1° gennaio 1988, prima di tale data la contribuzione veniva versata nel Fondo Lavoratori Dipendenti (settore privato), pertanto il computo (spostamento gratuito della contribuzione) va chiesto da coloro che hanno periodi di supplenze brevi precedenti al 1988 benché, secondo la C.M. 256 del 1° ottobre 1990, per tutti vi è l'obbligo alla dichiarazione dei servizi comunque effettuati;
- *istanze di riscatto*: procedura che consente di valutare onerosamente, ai fini pensionistici, alcuni periodi non lavorativi e/o i servizi non coperti da contribuzione, che altrimenti non sarebbero utili;
- *istanze di ricongiunzione*: procedura che consente di cumulare nella Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), a domanda, tutti i periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica prestazione pensionistica (non si può chiedere la ricongiunzione dei periodi con contribuzione alla Gestione Separata dell'INPS e alla cassa ENASARCO).

È bene ricordare che le istanze di computo e di alcuni riscatti vanno inoltrate almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età anagrafica previsto per la cessazione dal servizio.

La complessità delle storie lavorative, determinatesi con le condizioni economiche e del mercato del lavoro, nonché l'onerosità di alcune richieste (riscatto e ricongiunzione) e la presentazione telematica direttamente all'istituto previdenziale (INPS), fanno sì che sia opportuno e necessario rivolgersi quanto prima ai patronati ed organizzazioni sindacali al fine

di effettuare una giusta valutazione della propria posizione assicurativa al fine di attivare le procedure più vantaggiose in base alle diverse opportunità ai fini pensionistici.

Istanze ai fini del TFR/TFS

Il DPCM 30 luglio 2000 ha esteso anche ai dipendenti pubblici il regime del Trattamento di Fine Rapporto che era in vigore nel settore privato già dal giugno 1982. Prima di tale provvedimento i dipendenti pubblici erano soggetti a diversi istituti (indennità di buonuscita, indennità di premio di fine servizio, indennità di anzianità) identificati, in modo arbitrario, con l'acronimo TFS-Trattamento di Fine Servizio.

Le differenze tra i diversi trattamenti sono notevoli. In questa sede ci limitiamo ad asserire che il TFS è un istituto previdenziale (costruito con la partecipazione sia del datore di lavoro che del lavoratore) mentre il TFR è una retribuzione differita a carico totalmente del datore di lavoro.

Sono in regime di TFR (Trattamento Fine Rapporto):

- assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000;
- assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.
- Sono in regime di TFS (Trattamento Fine Servizio):
- assunti a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici.

Docenti di religione, titolari di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, se già iscritti in regime di TFS, mantengono tale iscrizione.

Come chiedere il riscatto/valutazione dei periodi precedenti al ruolo

Per il TFS, essendo un istituto previdenziale, è prevista la possibilità del riscatto/valutazione dei periodi precedenti al ruolo, mentre le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono invece l'istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dal comma 9, art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto dei precedenti periodi di servizio svolti a tempo determinato. È necessario che per tali periodi vi sia stata la ritenuta dell'Opera di Previdenza quale co-partecipazione alla costruzione del TFS, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP, oggi INPS gestione dipendenti pubblici, né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione. Oltre ai suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR.

La competenza per gli atti relativi alla liquidazione è rimasta agli ex-provveditorati agli studi, ora Ambiti Territoriali dei vari USR, e, pertanto, le istanze vanno inoltrate, giustamente documentate, per via gerarchica, ai loro uffici competenti che provvederanno ad inoltrarle all'istituto previdenziale.

Adesione alla Previdenza Complementare

Dalla prima metà degli anni '90 è iniziato un processo di modifica del sistema previdenziale di cui poco si conosce e, in particolare, di cui le giovani generazioni hanno poca contezza.

Il sistema previdenziale italiano, frutto di una stratificazione di numerosissime norme intervenute nell'ultimo trentennio in base a necessità di ridefinizione della spesa pubblica, è un sistema che, soprattutto per i giovani lavoratori, viste le condizioni congiunturali, prevede una costante diminuzione della copertura economico/finanziaria attraverso le pensioni pubbliche, non garantendo, così, il mantenimento del tenore di vita nel periodo del post-lavoro.

Per poter intervenire in modo strutturale e sistematico sull'equità sociale del sistema pensionistico pubblico bisognerebbe intervenire all'interno al sistema pubblico. Tale soluzione, però, sembra non riscontrare condivisione politica, né sul territorio nazionale, né, tantomeno, sul territorio europeo.

Nel frattempo, però, passano gli anni e il depauperamento dei montanti contributivi previdenziali continua inesorabilmente anche in virtù delle situazioni congiunturali economiche, nonché, come per questi ultimi anni, a causa delle emergenze epidemiologiche.

In queste condizioni si acuisce la forbice sociale ed aumentano le disuguaglianze. In attesa di soluzioni seriamente strutturali è necessario correre ai ripari.

La previdenza complementare, con le specifiche convenienze (rendita pensionistica integrativa, contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro, imposizione fiscale più vantaggiosa, costi di gestione molto bassi, trasparenza comunicativa, partecipazione a definire le politiche di

gestione, ...), può essere uno strumento volontario, a disposizione dei singoli lavoratori, con cui cercare di arginare la diminuzione dei tassi di sostituzione.

Sarebbe necessario aderirvi il prima possibile perché gli strumenti previdenziali danno il loro effetto migliore nel lungo periodo, mentre nel breve periodo, in base alle necessità, rischiano di essere insostenibili finanziariamente. Per tale motivo si consiglia di utilizzare esperti ed organizzazioni sindacali per acquisire elementi di consapevolezza al fine di aderire, quanto prima, al Fondo Pensione Complementare "ESPERO".

[1] Art. 145 - (Dichiarazione dei servizi e documentazione) Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Scuole sicure per una didattica in presenza. Indicazioni strategiche per la prevenzione e il controllo

Domenico TROVATO - 06/09/2021

Un nuovo Documento, *Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2021-2022)*, curato da ISS (Istituto Superiore di Sanità), Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome INAIL e Fondazione B. Kessler, si aggiunge in questi giorni ad altri già diffusi in precedenza[1].

Il presidio della comunità scientifica

Il suo obiettivo è quello di proporre strategie e misure alla luce dell'impatto delle soluzioni adottate nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale. In tale ottica intende:

1. delineare un approccio complessivo alle problematiche sanitarie a scuola, con l'individuazione di misure di prevenzione e controllo già sperimentate e consolidate, alle quali si aggiungono gli effetti positivi della campagna vaccinale;
2. sintonizzarsi con il contesto epidemiologico attuale, ipotizzando una diversa modulabilità degli interventi in base ai nuovi scenari di circolazione del virus, (vedi "varianti") rappresentati anche con la suddivisione dell'Italia in zone di colore diverso, dalla bianca alla rossa[2];
3. porre maggiore attenzione alle iniziative delle Regioni per una mobilità sostenibile, al fine di una diversificata applicabilità delle misure rispetto alle situazioni territoriali;
4. assumere gli esiti positivi della campagna vaccinale nelle scuole per una rimodulazione in itinere delle azioni da intraprendere.

Dopo questa premessa, il Documento sviluppa una cospicua sequenza di paragrafi di cui, per ragioni editoriali, si propone una selezione ragionata.

I casi in età pediatrica agosto 2020-giugno 2021

In tale periodo sono stati diagnosticati in Italia come positivi per SARS-CoV-2 in età scolare (3-18 anni) 539.756 casi (13,7% del totale di quasi 4 mln). L'andamento tuttavia è stato "fluttuante" con picchi tra il 16% (settembre-ottobre 2020) e il 21% (maggio 2021). Attualmente le percentuali oscillano tra il 7,7% del Molise e il 25,4% del Veneto. La maggior parte dei casi in età scolare (38,3%) si è verificata negli adolescenti di età compresa tra 14 e 18 anni, seguiti dai bambini delle scuole Primarie di 6-10 anni (27,8%), dai ragazzi delle scuole medie di 11-13 anni (21,4%) e dai bambini delle scuole per l'infanzia di 3-5 anni (12,5%).

La distribuzione tra femmine e maschi è apparsa del tutto bilanciata a livello nazionale, con lievi differenze a livello regionale. Il tasso di ospedalizzazione è risultato dello 1,1% a fronte del 10,90% nel resto della popolazione. Da registrare che, nella popolazione 0-3 anni, tale tasso è stato molto più alto, pari al 3,7%.

L'incidenza sul personale scolastico e sugli studenti, a.s. 2020-2021

Il MI, nel corso dell'a.s. 2020/2021, ha condotto un monitoraggio settimanale per rilevare le positività al COVID-19 e i casi di quarantena tra tutto il personale e gli studenti, distinti tra I e II ciclo di istruzione. Nel periodo indicato sono stati ca. 40,7 mila i docenti del I ciclo e poco più di 13 mila quelli del II ciclo per i quali è stata accertata la positività al COVID-19. Il personale ATA si è attestato rispettivamente per il I ciclo su 11,3 mila e per il II ciclo su poco più di 5 mila casi. Per quanta riguarda, invece, il personale posto in quarantena, i numeri sono molto più elevati: il personale docente sfiora le 170 mila unità nel primo ciclo e le 54 mila unità nel II ciclo, il personale ATA si attesta sui 28 mila casi per il I ciclo e quasi 11 mila casi per il II ciclo. Poco più di 140 mila gli studenti del I ciclo e ca. 76 mila quelli del II ciclo per i quali è stata accertata la positività al COVID-19 e ca. 1,4 mln per il I ciclo e 460 mila per il II ciclo che sono stati posti in quarantena. Questi dati si riferiscono esclusivamente alle scuole statali.

Ruolo dei bambini e delle attività scolastiche nella diffusione del virus

Un recente Report dell'European Center for Disease prevention and Control (ECDC, luglio 2021) ha ipotizzato che i bambini più piccoli trasmettano meno l'infezione rispetto ai ragazzi più grandi. L'incertezza di questa conclusione dipenderebbe dal fatto che i bambini più piccoli

sono anche più spesso asintomatici e vengono testati di meno. Per gli adolescenti invece vi è un'evidenza moderata che siano capaci di trasmettere l'infezione tanto quanto gli adulti. *Durante la prima ondata*, con le scuole chiuse, tra gli adulti di età inferiore a 65 anni, vivere con bambini di qualsiasi età non è stato associato a una "crescita" del rischio di infezione da SARS-CoV-2, ad eccezione di lievi aumenti del suddetto rischio per gli adulti che vivevano con ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni e dei ricoveri ospedalieri per adulti a contatto con bambini e ragazzi di età tra 0-11 e 12-18 anni.

Nella seconda ondata, con le scuole aperte e con l'uso obbligatorio in classe delle mascherine, solo per i ragazzi delle classi secondarie di 12-17 anni e nelle aree geografiche ad incidenza più elevata, si è rilevato un aumento del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e dei ricoveri ospedalieri, ma nessun incremento dei ricoveri in terapia intensiva.

Invece è stato dimostrato che la trasmissione diffusa del virus nella comunità di riferimento moltiplica le probabilità che i casi compaiano in contesti scolastici. Ciò a sua volta crea la possibilità di una trasmissione a scuola e successivamente in contesti familiari. Tuttavia i bambini più piccoli sembrano essere meno "esposti" all'infezione da SARS-CoV-2 rispetto a quelli più grandi o agli adulti.[3] Per quanto riguarda *l'incidenza delle attività scolastiche* nella diffusione del virus, gli studi, anche internazionali, hanno evidenziato una contagiosità intra-scolastica limitata, soprattutto se vengono adottate adeguate misure di prevenzione e se non è l'insegnante il "veicolo" dell'infezione (Vedi Documento pp. 15-20).

Indicazioni strategiche per l'a.s. 2021-2022

Vengono suggerite alcune linee di intervento, correlate alla nuova situazione epidemiologica e sanitaria:[4]

1. *potenziamento della profilassi vaccinale* tra gli operatori scolastici e, se sarà consentito dalle Agenzie del farmaco, tra gli studenti di 12 anni e oltre o nella fascia 06-18[5], considerando anche il diffondersi della variante Delta, caratterizzata per una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante Alfa, soprattutto negli individui non vaccinati;
2. *programmi di screening per il monitoraggio* (test periodici su una popolazione a campione)[6], da rivolgere prioritariamente alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado. Tuttavia, in scuole selezionate di ogni grado, sarebbe utile testare tutti i soggetti indipendentemente dallo stato di vaccinazione o da pregressa infezione. Potrebbe essere utile in maniera complementare estenderli anche a tutto il personale scolastico;
3. *screening diagnostici estesi* negli Istituti con almeno due casi;
4. *distanziamento di almeno un metro* sia in classe che nei laboratori, come pure nei momenti e negli spazi a rischio di aggregazione, con l'obbligo di indossare sempre la mascherina (eccetto che per i bambini sotto i 6 anni e per le attività sportivo-motorie);
5. *ricambio d'aria frequente, sanificazione giornaliera, igiene delle mani*;
6. *ingressi contingentati*;
7. *attività didattica svolta in presenza*, misura derogabile solo per circostanze di "eccezionale necessità";
8. *limitazione delle attività extracurricolari*, delle pratiche laboratoriali, di gite, di esercizi in palestra;
9. *gestione strutturata dei casi sospetti e/o confermati*, con individuazione dei Referenti Covid, con disponibilità di uno spazio dedicato e con adesione ai Protocolli delle ASL territoriali;
10. *nomina del Medico competente* per la sorveglianza sanitaria o per momenti formativi rivolti al personale.

[1] Menzioniamo: i Documenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell'Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni); il "Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", a.s. 2020-21; il "Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado", a.s. 2021-22, sempre a cura dell'ISS.

[2] I dati da cui discende questa suddivisione vengono raccolti da un Sistema di sorveglianza integrata (epidemiologica e microbiologica), attraverso una piattaforma informatica, alimentata ogni giorno dalle Regioni e dalla PA.

[3] Vedi Report ECDC 2021, già citato.

[4] Vedi Tabella 1 allegata al Documento alle pp.37-40.

[5] Su questa prospettiva è in corso un dibattito nella comunità scientifica, collegato anche all'introduzione del green pass e a problemi di privacy, considerando pure che non tutti i Paesi europei hanno espresso orientamenti univoci.

[6] Tale programma di recente è stato catalogato sotto la voce di *monitoraggio delle scuole sentinella*. Per approfondimenti cfr. il Documento alle pp. 45-51.

4. Ricomincia l'anno scolastico. È tempo di definizione del GLO per l'inclusione

Rosa STORNAIUOLO - 06/09/2021

Al fine di garantire un'efficace inclusione scolastica il decreto 66/2017, integrato e modificato dal decreto 96/2019, prevede specifici gruppi dedicati.

In questo contributo accendiamo i riflettori sul Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'Inclusione, gruppo strategico nel quale concretamente si progetta il percorso educativo didattico per la miglior riuscita possibile negli apprendimenti e nella partecipazione sociale di ciascun alunno in situazione di disabilità.

Che cos'è il Gruppo di lavoro operativo inclusione (GLO)

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è istituito a livello di singola istituzione scolastica e per ogni alunno in situazione di disabilità.

È un gruppo di lavoro che coinvolge in maniera operativa tutti coloro che si occupano della presa in carico dell'allievo in situazione di disabilità e si dedica alla definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), alla verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

Da chi è composto il GLO

Il GLO è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato ed è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe; i docenti di sostegno, in quanto contitolari, ne fanno naturalmente parte.

Partecipano al GLO per l'Inclusione:

- i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- le figure professionali interne alla scuola, (a titolo esemplificativo, lo psicopedagogista, se presente, ovvero docenti referenti per il processo d'inclusione scolastica o docenti con incarico nel GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI);
- le figure professionali esterne alla scuola, quali l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del gruppo inclusione territoriale (GIT);
- l'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL). Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza;
- gli studenti e le studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva sempre nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia; questa partecipazione è resa a titolo consultivo e non decisionale;
- eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che supportano nell'assistenza di base.

Il Dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto[1], la configurazione del GLO e lo nomina. Il GLO può essere nominato anche a giugno, nel caso in cui è necessario definire il PEI provvisorio.

Quando si riunisce il GLO per l'Inclusione

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione; si ritiene validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza e, pertanto, anche le relative riunioni risultano essere valide. Si riunisce, anche in modalità telematica sincrona, in orario non coincidente con quello delle lezioni ed ai componenti non viene riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro.

In genere si prevede che il GLO si riunisca:

- ad inizio d'anno (entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo);
- durante l'anno scolastico (da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie);
- a fine anno (entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio; per la verifica finale, per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo).

Ovviamente gli incontri vanno preparati e durante la riunione del GLO si possono discutere le piste operative ipotizzate in via propedeutica, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d'accordo.

Partecipazione dello studente

Nella scuola secondaria di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità al GLO per stimolare, nella massima misura possibile, la consapevolezza del diritto di autodeterminazione.

Tuttavia potremmo trovarci di fronte ad uno studente che non si sente pronto per questa esperienza o che si rifiuta; in tal caso è opportuno individuare altre modalità di coinvolgimento. In altre parole la partecipazione non può essere imposta ma va assicurata e gestita con buon senso valutando le condizioni reali e l'effettiva applicabilità della disposizione normativa.

Sicuramente può essere raggiunta gradualmente, tramite un percorso di autonomia che porti lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile.

La partecipazione dello studente pone il problema dell'opportunità di discutere in sua presenza delle difficoltà che lo riguardano. In realtà si tratta di un falso problema perché durante le riunioni del GLO si progettano percorsi d'intervento e non si effettuano valutazioni per le quali sono previsti specifici momenti dedicati.

Partecipazione e supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (UVM)

Uno dei punti particolarmente approfonditi nelle Linee Guida riguarda la modalità di partecipazione e supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell'ASP, ossia l'organo collegiale che ha il compito di redigere il Profilo di Funzionamento per il quale, tra l'altro, si attendono le Linee Guida del Ministero della Salute.

L'UVM ha il compito di fornire il necessario supporto al GLO e partecipa ovviamente a pieno titolo alle riunioni del Gruppo tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della medesima ASP. La scuola concorda con l'ASP di riferimento le modalità maggiormente funzionali ad offrire ad ogni GLO il tipo di supporto di cui necessita. Al riguardo, le Linee Guida forniscono i seguenti suggerimenti:

1. l'ASL indica uno o più membri dell'UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e – se impossibilitati a partecipare – manterranno i contatti in altro modo;
2. si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

Quali compiti svolge il GLO per l'inclusione?

Il GLO per l'inclusione svolge i seguenti compiti:

- elabora ed approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti;
- entro il 30 giugno elabora il PEI provvisorio per gli aventi diritto;
- verifica periodicamente il PEI;
- entro il 30 giugno procede alla verifica finale del PEI valutando globalmente i risultati raggiunti, tenuto conto, nella scuola secondaria di secondo grado, del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse;

- contestualmente alla verifica finale procede all'aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l'anno scolastico successivo;
- formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica.

GLO per l'Inclusione: un'occasione da non sprecare

L'efficacia del processo d'inclusione scolastica deriva da un certosino lavoro di squadra e decisivi risultano i momenti di confronto all'interno dei gruppi dedicati come nel caso del GLO per l'Inclusione. È necessario, quindi, che questi momenti e questi gruppi non si riducano a meri adempimenti burocratici oppure a stanche ed inutili routine.

A tal proposito, risulta strategico il ruolo del dirigente scolastico che, attraverso una leadership orientata all'apprendimento inclusivo, e attivando una pedagogia di comunità per garantire un autentico lavoro di squadra, solleciti le seguenti azioni:

- cura della documentazione agli atti della scuola, anche in collaborazione con figure di sistema;
- definizione, con proprio decreto, della configurazione del GLO;
- presidenza o delega della presidenza del GLO;
- supervisione della diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali – invio richiesta ai soggetti preposti;
- valorizzazione di tutte le professionalità presenti;
- accompagnamento del Collegio dei Docenti verso una corresponsabilità educativa ai fini dell'inclusione;
- cura dei rapporti interistituzionali;
- coordinamento di tutte le fasi del processo;
- acquisizione e valutazione della verifica finale del PEI, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse per gli interventi di assistenza igienica e di base, nonché per le tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo (proposta approvata dal GLO), al fine di:
- formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
- formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.
- *Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.*
- *Henry Ford*

Riferimenti normativi

- D.lgs 13 aprile 2017, n. 66, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*
- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n.182, *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*

[1] Si rinvia a modello di decreto configurazione GLO proposto da USR
ER <https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/25/d-m-n-182-2020-adozione-del-modello-nazionale-di-pei-prime-indicazioni/>